

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	1161
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato (2723)	1161
PRESIDENTE	1161, 1162
DAZZI, <i>Relatore</i>	1162
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . .	1162
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BENEDETTI ed altri: Concessione di un contributo straordinario di trenta milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di Odontostomatologia. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (2289)	1163
PRESIDENTE	1163
DE MARIA, <i>Relatore</i>	1163
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1164
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1164

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2723.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritti ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania ».

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Dazzi ha facoltà di svolgere la relazione.

DAZZI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire, non ha bisogno di una particolare illustrazione che attesti la necessità e l'urgenza della sua approvazione. In sostanza detto disegno di legge, per altro già approvato dalla X Commissione permanente del Senato, intende sistemare la posizione di due particolari categorie di infortunati e invalidi, rimaste escluse da determinati benefici in seguito ad avvenimenti bellici. Durante la guerra avvenne, come ognuno sa, che molti emigrati, ritornati in patria, furono privati delle indennità loro spettanti sia per infortunio subito e riconosciuto, sia per infortunio subito e non ancora riconosciuto. Per ovviare a tale inconveniente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, stabilì di corrispondere a ciascuno degli interessati una indennità valutata in base ai salari fissi determinati nel 1946 e, precisamente, una somma di lire 24 mila annue per gli operai e lire 18 mila annue per le operaie. Tali cifre, fino ad oggi, hanno significato delle medie mensili di lire 667 per gli infortunati con invalidità del 50 per cento e senza prole; lire 1.200 per gli infortunati con invalidità del 75 per cento e con quattro figli minori ai 18 anni; lire 667 per una vedova senza prole, lire 1.466 per una vedova con tre figli minori ai 18 anni; lire 553 per entrambi i genitori, lire 266 per un solo genitore.

È chiaro che queste cifre sono del tutto inadeguate e, mentre per i casi di infortuni afferenti ai territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, gli Istituti assicuratori germanici a seguito della recente entrata in vigore della Convenzione italo-tedesca 5 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali, hanno provveduto a corrispondere agli interessati indennità rivalutate, per gli infortuni avvenuti, invece, nei territori della Germania orientale o in territori ex-germanici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro continua a corrispondere la sola rendita provvisoria prevista dal citato decreto legislativo n. 919, senza alcuna rivalutazione. Di qui la necessità del disegno di legge sottoposto, oggi, al nostro esame. Con esso, le prestazioni economiche di cui trattasi, verrebbero ad essere aumentate

dei seguenti importi mensili: lire 3.000 per i casi di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento; lire 5.000 per i casi di inabilità permanente al grado dall'80 per cento all'89 per cento; lire 7.000 per i casi di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento. Per i superstiti, invece: lire 3.000 mensili, nel caso di un unico avente diritto; lire 4.000, nel caso di due aventi diritto; lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Le misure di adeguamento adottate, sono state determinate sulla base di un criterio di analogia con i benefici previsti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, che concede, per l'appunto, un eguale assegno straordinario mensile ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza.

L'onere derivante allo Stato, dal provvedimento in esame, è, data la esiguità dei casi, di lire 9.400.000 annue. Esso sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La concessione del contributo è facilitata dal fatto che, per l'avvenuta ratifica della Convenzione con la Germania cui dianzi ho accennato, gli Istituti germanici di assicurazione hanno rimborsato e stanno rimborsando all'Italia tutte le somme finora anticipate.

Dopo tali considerazioni, non mi pare esistano difficoltà per l'accoglimento e l'approvazione dei miglioramenti delle prestazioni economiche, previste, nel disegno di legge in esame, a favore di categorie meritevoli veramente della nostra benevole comprensione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

a) lire 3.000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

b) lire 5.000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

c) lire 7.000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:

a) lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;

b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;

c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: Concessione di un contributo straordinario di trenta milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Con-

cessione di un contributo straordinario di 30 milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia ».

La IV commissione ha inviato il parere favorevole su tale provvedimento con la seguente motivazione:

« La IV Commissione finanze e tesoro (IV Sottocommissione), esaminato per il parere a codesta Commissione, la proposta di legge senatori Benedetti ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di trenta milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia (approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2289), ha deliberato di esprimere parere favorevole alla concessione straordinaria del contributo, ridotto, però, a 15 milioni, così come il contributo stesso è incluso nel Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, di cui all'allegato E della Nota preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58 ».

Prego il relatore, onorevole De Maria, di riferire su questa proposta di legge.

DE MARIA, *Relatore*. Non occorre che io mi soffermi ad illustrare la importanza scientifica e tecnica del Congresso mondiale di odonto-stomatologia che avrà luogo, fra breve, qui a Roma. Come gli onorevoli colleghi sanno, si tratta di una manifestazione quinquennale che riunisce migliaia di eminenti studiosi in campo internazionale per ciascun ramo della stomatologia. L'associazione medici dentisti italiani sta curando, da tempo, la complessa organizzazione onde il successo sia completo e degno in tutto delle antiche tradizioni culturali e scientifiche del nostro Paese. Una organizzazione del genere impone anche un notevole sforzo economico che, però, la predetta Associazione non è assolutamente in condizioni di sostenere. Di qui, l'opportunità della proposta di legge intesa ad ottenere un contributo di 30 milioni di lire da parte dello Stato.

Dato lo scopo che si prefigge la proposta di legge in esame, peraltro già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato, invito gli onorevoli colleghi di questa Commissione a dare, anche essi, il loro assenso, riducendo tuttavia la misura del contributo da trenta a quindici milioni come proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si rimette alla Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore del Comitato organizzatore del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

A tale articolo il relatore ha proposto di ridurre, conformemente al parere della IV Commissione, la misura del contributo portando da lire 30 milioni a lire 15 milioni. Il Governo si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1 sino alle parole « lire ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2:

« La spesa relativa sarà imputata a capitolo apposito da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'esercizio 1957-58 ».

Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Alle spese relative si provvederà a carico del Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania » (2723):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

e della proposta di legge:

Senatori BENEDETTI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di trenta milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia » (2289):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Druissi. Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gatti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Repossi, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Veneconi, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO